

RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 28 dicembre 1951 concernente l'istituzione di un fondo
per la concessione di prestiti d'onore a giovani studenti
appartenenti a famiglie di modeste condizioni economiche.

(del 10 aprile 1952)

Il messaggio del Consiglio di Stato era atteso anche perchè ancora in sede di discussione del Consuntivo 1950 si era richiamata al capo del Dipartimento la necessità di un valido aiuto a quei giovani che, per mancanza di mezzi finanziari, non hanno la possibilità di continuare quegli studi nei quali pur avrebbero spiccate attitudini.

La Vostra Commissione unanime non ha quindi ritenuto di dover perdersi nel labirinto dei particolari attinenti alla applicazione del relativo decreto legislativo, considerando unicamente quello che a buon diritto sembra essere il nucleo della questione: aiuto agli studenti bisognosi in ogni campo, oppure orientamento professionale nei soli campi suscettibili di accogliere nuove forze?

Dopo esauriente discussione svoltasi in parte alla presenza del capo del Dipartimento, la Vostra Commissione ha ritenuto di dover abbandonare ogni tendenza anche larvata al dirigismo e di lasciare assolutamente libera l'iniziativa del singolo, considerando tra l'altro anche la particolare natura dello aiuto che non è costituito da un sussidio, ma da un prestito che perciò stesso dev'essere restituito.

Nello stesso ordine di idee la Vostra Commissione ha pure unanimamente deciso di non limitare i prestiti d'onore agli studi tecnici o professionali ma di estenderli al liceo e quindi agli studi universitari che avviano alle cosiddette professioni liberali.

La Vostra Commissione ha ritenuto a questo riguardo che la pletera di professionisti non costituisca argomento sufficiente per negare l'aiuto finanziario a quei giovani che si sentono particolarmente portati alla libera professione.

L'esperienza che sarà fatta con l'applicazione del decreto potrà suggerire volta per volta innovazioni o modifiche.

La Vostra Commissione Vi propone pertanto di accogliere il decreto legislativo il cui articolo 1 viene modificato con lo stralcio degli «studi tecnici superiori» — già compresi nella dizione «scuole professionali superiori» — sostituiti dagli «studi universitari». Il primo capoverso dell'art. 1 risulta il seguente:

Art. 1.

Lo Stato si propone di facilitare gli studi nelle scuole secondarie e professionali superiori, nelle scuole d'arti e mestieri, nella scuola di amministrazione, nonchè gli studi universitari ai giovani ticinesi o confederati ecc.....

Per la Commissione della Gestione:

Pelli, relatore

Darani — Ghisletta — Jolli — Olgiati

— Pedrolini — Verda A. — Verda P.